

Condotta di direzione e coordinamento esercitata da una società nei confronti di altra società – Cass. n. 7262/2023

Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - in genere - Condotta di direzione e coordinamento esercitata da una società nei confronti di altra società - Risarcimento ex art. 2497 c.c. - Prescrizione - Decorrenza - Dalla conoscibilità della lesione degli interessi sociali - Sussistenza - Dalla data dei singoli atti di direzione e coordinamento - Rilevanza - Esclusione.

Nell'azione risarcitoria ex art. 2497 c.c. nei confronti di società che svolga attività di direzione e coordinamento di altra società, il "dies a quo" del termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui il pregiudizio per gli interessi sociali sia conoscibile da parte dei soci della società eterodiretta e non dalla realizzazione dei singoli atti concretanti l'illecita condotta di direzione e coordinamento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7262 del 13/03/2023 (Rv. 667139 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2497, Cod_Civ_art_2947, Cod_Civ_art_2043

Corte

Cassazione

7262

2023